

VMS  
AMS

Verband der Museen der Schweiz  
Association des musées suisses  
Associazione dei musei svizzeri



## **Prestiti**

Contratto quadro



## **Il contratto quadro dell'AMS, il relativo allegato e le schede di prestito**

costituiscono tutto ciò di cui lei necessita per stipulare dei contratti di prestito corretti e articolati in modo chiaro e piano.

L'AMS mette a sua disposizione per le sue future transazioni una base contrattuale scritta

- formulata e strutturata correttamente sul piano giuridico
- utilizzabile in Svizzera e in ambito internazionale
- disponibile in quattro lingue
- equilibrata per quel che riguarda i diritti e i doveri dei prestatori e dei prestatari

Contenuto del dossier:

- 1 Contratto quadro**  
(è sottoscritto una sola volta dalle parti e contiene i principi generali. Esso si applica a tutti i prestiti)
- 2 Allegato** al Contratto quadro di prestito  
(è sottoscritto una sola volta e contiene tutte le deroghe generali al contratto quadro)
- 3 Scheda di prestito**  
(si utilizza per un prestito di natura particolare)

Su [www.museums.ch/login](http://www.museums.ch/login) sono disponibili on line per i membri tutti i contratti in formato PDF e in forma di modello, nonché ulteriori spiegazioni concernenti le singole clausole.

La pubblicazione beneficia del sostegno dell'Ufficio federale della cultura, dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali e di LT Lawtank.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della cultura UFC**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften  
Académie suisse des sciences humaines et sociales  
Accademia svizzera di scienze umane e sociali  
Accademia svizra da sciences moralas e socialas  
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences



**LT LAW TANK**

Juristische Dienstleistungen  
Services juridiques  
Servizi giuridici  
Legal services




**Colophon** Autori: Mathias Burnand, Bertrand Demierre (Sedlex-Avocats, Losanna) | Consulenza: Roman Caffisch, Caroline Calame, Nathalie Fleury, Jean-Paul Haenni, Susanne Hilpert, Bennie Priddy | Rilettura: Gianna A. Mina, Morena Gilardi, Giampaolo Baragiola | Grafica: Martina Lauterbach | Direzione del progetto: David Vuillaume, Sandra Haldi

© 2012 Associazione dei musei svizzeri AMS e Ufficio federale della cultura UFC | ISBN 978-3-9523649-5-6

Al fine di agevolare la lettura viene utilizzata la forma maschile, che si intende tuttavia valida per entrambi i generi.

Questa pubblicazione è disponibile in italiano, francese e tedesco. I contratti sono anche disponibili in inglese.

**Crediti fotografici** Copertina: Naturhistorisches Museum Bern\*; Historisches Museum Basel\*. Verso: Naturhistorisches Museum Bern\*; Historisches Museum Basel\* (\*fotografia: AMS, Heike Grasser).

<b>Contratto quadro</b>	<b>1</b>	è sottoscritto una sola volta dalle parti e contiene i principi generali. Esso si applica a tutti i prestiti
<b>Allegato</b>	<b>2</b>	è sottoscritto una sola volta e contiene tutte deroghe generali al contratto quadro
<b>Schede di prestito</b>	<b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b>	si utilizza per un prestito di natura particolare
<b>Opere/Oggetti</b>	   	
<b>Durata</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b> <b>2015</b> <b>2017</b>

VMS  
AMS

Verband der Museen der Schweiz  
Association des musées suisses  
Associazione dei musei svizzeri

# **Contratto quadro di prestito**

temporaneo di pezzi in collezione

# Contratto quadro

del

.....  
Data

tra

.....  
Identità (ragione sociale della parte A oppure cognome e nome della parte A)

.....  
Via e n. della sede o del domicilio

.....  
Codice d'avviamento postale, località della sede o del domicilio

.....  
Paese

(di seguito: la "parte A")

e

.....  
Identità (ragione sociale della parte B oppure cognome e nome della parte B)

.....  
Via e n. della sede o del domicilio

.....  
Codice d'avviamento postale, località della sede o del domicilio

.....  
Paese

(di seguito: la "parte B")

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo e campo d'applicazione**

1.1.1 Il presente contratto quadro si applica a tutti i prestiti conclusi fra le parti, che si riferiscano specificamente o meno a questo contratto quadro.

1.1.2 Se le parti hanno precedentemente stipulato una convenzione avente quale oggetto dei prestiti, oppure se ne hanno effettuati fra loro, i prestiti dei pezzi in collezione che, non sono ancora stati restituiti al prestatore, nel momento dell'entrata in vigore del presente contratto quadro, sono assoggettati alle condizioni menzionate nel presente contratto quadro, fatti salvi i prestiti elencati nell'allegato.

1.1.3 In caso di divergenze fra il presente documento, il suo allegato o la scheda di prestito, la scheda di prestito prevale su tutti i documenti e l'allegato prevale sul presente documento. I rinvii a cifre del contratto quadro devono essere intesi quali rinvii a tali cifre comprensive delle modifiche da esse apportate da eventuali disposizioni del suo allegato o della scheda di prestito.

1.1.4 Fatte salve le misure urgenti o l'accordo scritto del prestatore, la stipulazione del presente contratto quadro o di un contratto non autorizza il prestatario a pulire, restaurare, modificare, smontare, rimuovere dalla cornice o levare dal loro supporto, copiare i pezzi in collezione, trasferirli in luogo diverso da quello per l'uso previsto, far intraprendere ai pezzi in collezione un tragitto diverso da quello specificato, prestarli a terzi o disporne in qualsivoglia modo.

### **1.2 Conclusione di prestiti**

1.2.1 La sottoscrizione di questo contratto quadro non obbliga le parti a concludere dei prestiti.

1.2.2 I prestiti sono conclusi alla condizione che il presente contratto quadro costituisca, unitamente alle schede di prestito e a prescindere dal fatto che esse vi facciano o meno riferimento, il contratto.

1.2.3 La conclusione di un prestito non è assoggetta ad alcuna condizione di forma.

1.2.4 Successivamente alla conclusione di un prestito, il prestatore allestisce e trasmette al prestatario una scheda di prestito entro 15 giorni feriali, ma in ogni caso prima di procedere alla spedizione dei pezzi in collezione interessati, tenendo conto di un termine ragionevole per esaminarli. Se il prestatario costata delle divergenze fra i suoi documenti e la scheda di prestito ricevuta, egli ne avvisa per iscritto il prestatore, indicando con precisione a natura delle divergenze entro 15 giorni feriali dalla ricezione della scheda di prestito, ma al più tardi prima della consegna dei pezzi in collezione.

1.2.5 Se le parti non ricevono alcun avviso o contestazione entro i termini indicati alla cifra 1.2.4, il prestito è ritenuto accettato alle condizioni del contratto, di cui la scheda di prestito è all'occorrenza emendata delle divergenze notificate e non contestate secondo la cifra 1.2.4. Se le parti non riescono a trovare un accordo sulle divergenze notificate conformemente alla cifra 1.2.4, ciascuna di esse può rescindere anticipatamente il prestito prima di procedere alla spedizione dei pezzi in collezione interessati.

1.2.6 In caso di lacune del contratto o del contratto quadro, le parti sono legate al Codice di deontologia e alle direttive dell'ICOM e, in assenza di ciò, agli usi ai quali esse hanno acconsentito e alle consuetudini fra loro instauratesi nel rispetto del principio della buona fede. Salvo accordo contrario, si ritiene che le parti si siano tacitamente riferite nel contratto e per la formazione del medesimo al Codice di deontologia, alle direttive dell'ICOM e, in assenza di ciò, agli usi di cui esse avevano o avrebbero dovuto aver conoscenza e che, nei prestiti di pezzi in collezione, sono ampiamente conosciute e regolarmente osservate dalle parti che stipulano convenzioni del medesimo tipo nel settore in esame.

### **1.3 Capacità e responsabilità**

1.3.1 Le parti e i firmatari confermano che, per quanto a loro conoscenza e dopo aver condotto in proposito le necessarie ricerche che implica il Codice di deontologia:

- a esse dispongono per la conclusione dei prestiti della piena capacità civile e, in particolare, che eventuali requisiti legali, statutari o contrattuali a loro applicabili sono adempiuti;
- b la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto quadro e di ciascun singolo prestito sono approvate nella misura necessaria dalle autorità, dagli organi, dalle persone abilitate o dagli aventi diritto;
- c i pezzi in collezione sono stati acquisiti e saranno trattati dalle parti, nel quadro del prestito e dell'uso previsto, in conformità al Codice di deontologia e alle direttive dell'ICOM applicabili;
- d le eventuali disposizioni legali di diritto pubblico, applicabili a livello locale a una delle parti, il cui effetto consiste in una deroga alle disposizioni del presente contratto o che rendono il prestito più dispendioso, sono segnalate all'altra parte e descritte indicandone le loro conseguenze nell'allegato o nella scheda di prestito.

### **1.4 Definizioni**

Nel quadro del presente contratto e fatte salve disposizioni contrarie, i termini sotto elencati hanno il significato seguente:

#### **Accompagnatore(i)**

La persona designata o le persone designate dal prestatore per sorvegliare e supervisionare le operazioni di imballaggio, disimballaggio, carico, scarico e trasferimento nonché le condizioni ambientali e di sicurezza sul luogo di stoccaggio e l'uso previsto dei pezzi in collezione.

#### **Codice di deontologia**

Il Codice di deontologia dell'ICOM adottato dalla 15a Assemblea generale dell'ICOM, riunitasi a Buenos Aires (Argentina) il 4 novembre 1986, modificato dalla 20a Assemblea generale tenutasi a Barcellona (Spagna) il 6 luglio 2001 sotto al titolo "Codice di deontologia dell'ICOM per i musei" e rivisto dalla 21a Assemblea generale tenutasi a Seul (Repubblica di Corea) l'8 ottobre 2004, nonché le future disposizioni volte ad emendarlo, completarlo o sostituirlo.

#### **Contratto quadro**

Il presente documento e il suo allegato, il quale ne è parte integrante, nonché le disposizioni future volte a emendarli, completarli o sostituirli.

#### **Contratto**

Il contratto unico costituito dal contratto quadro e dalle schede di prestito.

#### **Direttive dell'ICOM**

Le direttive e norme dell'ICOM in vigore per i musei, segnatamente le direttive dell'ICOM per la redazione di un contratto di prestito, in materia di documentazione (CIDOC), di strumenti musicali (CIMCIM), di costume, di conservazione (ICOM-CC), di dimore storiche-musei (DEMHIST), di formazione del personale (ICTOP), di "Museum Security" (ICMS), nonché le future disposizioni volte ad emendarle, completarle o sostituirle.

**Esperti**

La persona nominata su proposta del prestatore con l'accordo del prestatario per procedere a una valutazione e, in mancanza di un accordo, il collegio di tre persone di cui una nominata dal prestatore, l'altra dal prestatario e la terza dalle persone così designate.

**Giorno(i) feriale(i)**

I giorni che non sono ufficialmente festivi o non lavorativi nel luogo in cui si deve eseguire l'operazione in esame, ritenuto che i sabati e le domeniche sono sempre considerati come festivi o non lavorativi.

**ICOM**

Il Consiglio internazionale dei musei nonché l'organizzazione internazionale dei musei e degli specialisti dei musei chiamati, all'occorrenza, a succedergli in qualità di organizzazione non governativa in relazione formale d'associazione con l'UNESCO.

**Misure d'emergenza**

Le misure immediate di salvataggio che devono essere adottate a causa di circostanze inattese e imprevedibili, di principio nel quadro di un piano d'emergenza, allo scopo di preservare la sicurezza o l'integrità dei pezzi in collezione.

**Operazioni doganali**

L'insieme delle operazioni necessarie per far superare ai pezzi in collezione la frontiera di un paese o di un'unione doganale ivi incluso l'espletamento delle formalità in materia di riscossione dei tributi pubblici, di esportazione di beni culturali, sanitari, fitosanitari, di protezione delle specie, ecc.

**Parte(i)**

Al singolare, la parte A o la parte B; al plurale, la parte A e la parte B.

**Pezzo(i) in collezione**

Il pezzo (o i pezzi) in collezione oggetto di un prestito e i loro accessori (cornice, supporto, vetri, espositore, etichettatura ecc.) normalmente attaccati al pezzo principale e gli accessori convenuti dalle parti.

**Prestatario**

La parte (o i suoi rappresentanti) che presta gratuitamente all'altra parte uno o più pezzi in collezione per destinarli all'uso previsto e che si impegna a restituirli nei termini concordati.

**Prestatore**

La parte (o i suoi rappresentanti) che mette gratuitamente a disposizione dell'altra parte uno o più pezzi in collezione affinché quest'ultima possa farne l'uso previsto fino alla scadenza convenuta.

**Prestito(i)**

Ogni operazione in cui una delle parti, a titolo gratuito, mette temporaneamente a disposizione dell'altra parte, che accetta e s'impegna alla restituzione nei termini concordati, uno o più pezzi in collezione per destinarli all'uso previsto.

**Scheda di prestito**

Il documento scritto nonché gli accordi allegati ivi menzionati, che enunciano le norme di prestito fra le parti. In mancanza di un tale documento scritto, segnatamente se un prestito ha luogo senza che il prestatore abbia allestito la scheda di prestito, oppure se sussiste una divergenza irrisolta concernente il contenuto di una scheda di prestito, le condizioni di cui alla cifra 1.2.6 sostituiscono o completano tale documento scritto per gli elementi non convenuti specificatamente alle condizioni che precedono.

**Scritto**

Redatto su un supporto materiale e corredato della firma scritta delle parti interessate, nonché le comunicazioni inviate per posta, fax, posta elettronica in uscita e in entrata dai/ai recapiti previsti nell'allegato per le notifiche.



### **Tecnico(i)**

La persona (o le persone) che dispongono delle qualifiche e dell'esperienza professionale adeguate e riconosciute dall'ICOM nel quadro della definizione delle professioni museali per maneggiare pezzi in collezione e adottare misure d'emergenza (segnatamente, il conservatore/la conservatrice incaricato/a della collezione e/o dell'esposizione, il responsabile dell'inventario e della documentazione degli oggetti, l'amministratore/amministratrice delle opere, il conservatore-restauratore/la conservatrice-restauratrice, il preparatore/la preparatrice, il personale tecnico del museo).

### **Uso previsto**

L'utilizzazione convenuta fra le parti (oppure, in mancanza di un accordo specifico, l'utilizzazione derivante dalla loro natura o dalla loro destinazione) dei pezzi in collezione. Fatte salve disposizione del contratto divergenti, l'uso previsto corrisponde alla presentazione pubblica dei pezzi in collezione nell'ambito di un'esposizione.

### **Violazione essenziale**

Una violazione del contratto commessa da una delle parti e tale da arrecare all'altra parte un pregiudizio o di farle correre un rischio tale da privarla sostanzialmente di quanto essa aveva diritto di attendersi ai sensi del contratto, in particolare qualora la violazione sia di natura tale da mettere o da aver messo in pericolo, in maniera immediata e concreta, la sicurezza dei pezzi in collezione (fatto salvo il caso in cui la parte in torto non abbia previsto un simile esito e una persona assennata, con le stesse competenze e nella medesima situazione, non l'avrebbe ugualmente previsto).

## **2. ESECUZIONE DEL PRESTITO E OBBLIGHI DELLE PARTI**

### **2.1 Durata**

2.1.1 Il prestito è concordato per la durata convenuta dalle parti. La conclusione di un prestito non obbliga le parti ad accettare una proroga della sua durata.

2.1.2 Se la durata non è stata fissata dalle parti con date prestabilite, il prestito è concordato per la durata inizialmente prospettata dell'uso previsto, con tempi usuali e ragionevoli per l'imballaggio e il trasporto. Se la durata indicata per il prestito corrisponde alla durata inizialmente prospettata dell'uso previsto, si presume che alla medesima vadano aggiunti i tempi usuali e ragionevoli per l'imballaggio e il trasporto.

2.1.3 In ogni caso, il prestito giunge a scadenza in caso di:

- a risoluzione in conformità alla seguente cifra 3.3;
- b risoluzione anticipata in conformità alla precedente cifra 1.2.5 e alla seguente cifra 2.2.3.

### **2.2 Valutazione**

2.2.1 La valutazione dei pezzi in collezione è compiuta dal prestatore prima della loro spedizione ed è approvata dal prestatario; il valore è espresso in valuta svizzera o in un'altra moneta liberamente convertibile. Salvo accordo contrario, essa figura nella scheda di prestito ed è comunicata entro i medesimi termini.

2.2.2 Ciascuna delle parti può chiedere per iscritto, con i documenti giustificativi probatori necessari, una volta all'anno e decorso un termine iniziale di un anno, un adeguamento di tale valutazione se, nel quadro di un prestito di durata superiore a un anno, vi è una fluttuazione di oltre il 20% fra l'ultimo valore di stima concordato e:

- a i valori sul mercato dell'arte dei pezzi in collezione interessati;
- b il corso legale della moneta alla sua sede (o al suo domicilio) e quella di valutazione;
- c la somma dei due fattori precedentemente esposti sub lettera a) e b).

2.2.3 Se le parti non hanno raggiunto un accordo su questa nuova valutazione secondo la precedente cifra 2.2.2, ciascuna parte può dichiarare che il prestito sarà rescisso anticipatamente con un preavviso di quindici giorni feriali.

### **2.3 Spese**

2.3.1 L'insieme delle spese derivanti dal prestito è a carico del prestatario; si tratta in particolare delle spese:

- a di preparazione
- b di imballaggio
- c di manutenzione
- d di spedizione e di trasporto
- e degli accompagnatori
- f delle operazioni doganali
- g di mantenimento delle condizioni ambientali e di sicurezza
- h d'immagazzinamento
- i di montaggio
- j d'assicurazione ecc.

2.3.2 Le spese supplementari connesse a una rescissione anticipata in caso di fluttuazione dei valori del mercato dell'arte o delle divise secondo la precedente cifra 2.2.3 sono a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.

2.3.3 Se il prestatario deve imperativamente sostenere delle spese straordinarie nell'interesse del prestatore, in assenza di violazione contrattuale da parte di quest'ultimo, il prestatore glielo rimborsa.

2.3.4 Se da una delle parti vengono sostenute delle spese che devono essere rimborsate dall'altra, in linea di massima tali costi sono preventivamente stimati dalla parte che li sostiene per conto dell'altra e convenuti in anticipo.

### **2.4 Trasferimento dei rischi, perdita o danno**

2.4.1 Se il contratto implica un trasporto dei pezzi in collezione e il prestatore non è tenuto a consegnarli in un luogo determinato, i rischi di perdita, alterazione e danno sono sostenuti dal prestatario dal momento della consegna dei pezzi in collezione al primo trasportatore per il trasferimento al prestatario conformemente al contratto e fino alla restituzione al prestatore. Se il prestatore è tenuto a consegnarli a un trasportatore in un luogo determinato, i rischi sono trasferiti al prestatario dal momento in cui i pezzi in collezione sono stati consegnati al trasportatore in tale luogo e fino alla loro restituzione nel luogo convenuto.

2.4.2 Nei casi non contemplati dalla cifra 2.4.1, i rischi sono trasferiti a una delle parti dal momento in cui essa ritira i pezzi in collezione oppure, se essa non li ritira nei tempi previsti, a partire dal momento in cui i pezzi in collezione sono messi a sua disposizione ed essa commetta una violazione contrattuale non prendendoli in consegna.

2.4.3 Dal momento in cui i rischi gli sono trasferiti, il prestatario risponde di ogni perdita, alterazione o danno dei pezzi in collezione, a meno che non provi di non aver commesso errori. Se il prestatario ha impiegato i pezzi in collezione per un uso diverso da quello previsto oppure autorizza un terzo a servirsi dei pezzi in collezione, egli risponde anche per il caso fortuito.

## **2.5 Assicurazione, garanzia**

2.5.1 I pezzi in collezione devono essere coperti fino a concorrenza del loro valore di stima determinato secondo la cifra 2.2 di cui sopra

- I o da una garanzia dell'autorità di tutela del prestatario
- II oppure da un'assicurazione.

La garanzia o l'assicurazione deve designare il prestatore quale beneficiario e coprire il prestito da chiedo a chiedo contro ogni rischio, a prescindere dalla causa, ivi compresi quelli di spedizione, trasporto e stoccaggio. Sono tuttavia ammesse le esclusioni assicurative usuali, per esempio quelle per i danni causati:

- a da usura ordinaria o deterioramento progressivo;
- b in occasione di eventi bellici, disordini interni, scioperi, atti terroristici;
- c direttamente o indirettamente da irradiazioni nucleari o ionizzanti, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva;
- d da sismi o eruzioni vulcaniche;
- e da pulizia o restauro.

2.5.2 Il certificato di garanzia dell'autorità di tutela o il certificato d'assicurazione, indicante il prestatore come beneficiario, deve essere rimesso al prestatore da parte del prestatario prima della spedizione dei pezzi in collezione interessati, tenendo conto di un ragionevole termine d'esame.

## **2.6 Operazioni doganali**

2.6.1 Se le operazioni doganali sono eseguite da uno spedizioniere, la scelta dello stesso deve essere eseguita di comune accordo tra le parti. Il prestatore può rifiutare uno spedizioniere senza doverne indicare il motivo.

2.6.2 Se le parti non fanno capo a uno spedizioniere,

- a il prestatore si occupa, a spese del prestatario, delle operazioni doganali previste per il superamento della frontiera del Paese della sua sede o dell'unione doganale a cui appartiene il Paese dove risiede o dove è domiciliato;
- b il prestatario si occupa a sue spese di tutte le altre operazioni doganali. Egli salda gli eventuali debiti connessi da eventuali tributi pubblici riscossi nel quadro di tutte le operazioni doganali.

2.6.3 In ogni caso, lo spedizioniere o la parte incaricata delle operazioni doganali dovrà in particolare vegliare affinché le eventuali ispezioni da parte degli agenti preposti alle operazioni doganali siano eseguite, nel limite del possibile, unicamente prima dell'imballaggio per la spedizione e dopo il disimballaggio all'arrivo alla destinazione finale.

## **2.7 Imballaggio**

2.7.1 I pezzi in collezione devono essere imballati in materiale adatto e tale da assicurare la massima protezione.

2.7.2 Il prestatore prepara la spedizione dei pezzi in collezione, in un imballaggio tale da rispondere ai requisiti della precedente cifra 2.7.1; se lo reputa necessario, lo può far eseguire da un tecnico da lui designato. Il prestatario ha la facoltà di esaminare l'imballaggio prima che si proceda alla spedizione dei pezzi in collezione.

2.7.3 Al ritorno, i pezzi in collezione saranno imballati da un tecnico, sotto la supervisione del prestatario, esattamente con le stesse modalità adottate all'andata, utilizzando, nel limite del possibile, i medesimi contenitori, imballaggi, imbottiture e altri accessori, a meno che un cambiamento non sia stato espressamente autorizzato dal prestatore o sia necessario per soddisfare i requisiti contemplati alla cifra 2.7.1 di cui sopra. Il prestatore ha la facoltà di esaminare l'imballaggio prima che si proceda della spedizione dei pezzi in collezione.

2.7.4 Tutto il materiale di imballaggio sarà immagazzinato, per la durata del prestito, all'interno, in condizioni ambientali adeguate, controllate e sicure, al riparo da umidità, emissioni (ivi comprese quelle determinate dall'inquinamento), funghi e parassiti. Esso deve essere consegnato prima che abbia inizio il reimballaggio e portato alle medesime condizioni ambientali del luogo in cui sono stoccati i pezzi in collezione o in quello destinato all'uso previsto.

2.7.5 Fatta salva la precedente cifra 2.6.3, tanto all'andata, quanto al ritorno, nessun pezzo in collezione potrà essere aperto per essere esaminato durante il trasporto.

## **2.8 Trasporto**

2.8.1 Le parti si accordano reciprocamente sulle disposizioni da adottare concernenti il trasporto, tanto all'andata, quanto al ritorno. Il prestatore può specificare le modalità di trasporto e rifiutare uno spedizioniere senza doverne indicare il motivo. Salvo accordo contrario, il prestatore è incaricato di mettere i pezzi in collezione a disposizione dello spedizioniere nei suoi locali.

2.8.2 I veicoli e il materiale utilizzati per il trasporto o per la manutenzione devono essere adattati al lavoro specialistico richiesto, in particolare:

- a all'occorrenza, essere dotati di apparecchiature per il sollevamento e la sicurezza;
- b fornire una protezione adeguata contro le vibrazioni e gli urti, i picchi d'escursione termica e d'umidità;
- c disporre di protezione adeguata contro il furto.

2.8.3 Il trasporto è supervisionato da tecnici che si accertano, in particolare, che i trasbordi alle porte d'entrata e d'uscita siano effettuati celermente e con competenza.

2.8.4 La parte che spedisce i pezzi in collezione prepara, all'attenzione dell'altra parte, un rapporto il più dettagliato possibile sullo stato dei pezzi in collezione. Il rapporto sullo stato dei pezzi in collezione richiede una descrizione aggiornata e minuziosa della composizione e dello stato dei pezzi in collezione e, se esse non sono specificate nella scheda di prestito, delle condizioni ambientali, di imballaggio e di trasporto. Tale rapporto è inviato, in due esemplari, all'altra parte; un esemplare prima della spedizione, tenuto conto di un termine d'esame ragionevole, e l'altro unitamente ai pezzi in collezione.

2.8.5 La parte destinataria dei pezzi in collezione deve esaminarli o farli esaminare entro più breve termine possibile tenuto conto delle circostanze. Se il contratto implica un trasporto dei pezzi in collezione, l'esame è differito fino al loro arrivo a destinazione. La parte destinataria rende all'altra parte, entro i tre giorni feriali successivi al decondizionamento, un esemplare del rapporto sullo stato dei pezzi in collezione nel quale essa indicherà per iscritto ogni cambiamento e ogni divergenza da lei rilevati riguardo allo stato dei pezzi in collezione e, all'occorrenza, riguardo alle condizioni ambientali, di condizionamento e di trasporto.

## 2.9 Cure, ambiente e sicurezza

2.9.1 Le operazioni necessarie all'uso previsto (segnatamente la manipolazione, l'installazione e lo stoccaggio dei pezzi in collezione) sono compiute da tecnici. Il prestatario procede all'uso previsto con cura e professionalità; egli assicura una protezione costante e adeguata dei pezzi in collezione che, fatta salva delega scritta, devono essere mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati e del quale il prestatario deve curarsi nel miglior modo possibile.

2.9.2 Il prestatore definisce le condizioni specifiche relative alle condizioni ambientali e di sicurezza (segnatamente il mantenimento di tali condizioni entro i limiti da lui fissati). Su richiesta del prestatore, il prestatario deve fornire al prestatore un rapporto sullo stato dei locali, così da consentire al prestatore di valutare l'ambiente, la sicurezza e le implicazioni logistiche del prestito per questo luogo.

In ogni caso, il prestatario si fa carico di:

- a proteggere costantemente i pezzi in collezione, segnatamente contro i rischi d'incendio o d'inondazione, esposizione eccessiva alla luce o alle radiazioni, sbalzi di temperatura o variazioni del tasso d'umidità, aggressioni di insetti o emissioni (ivi compreso l'inquinamento) o degrado. Il prestatario veglia affinché i luoghi destinati all'uso previsto o all'immagazzinamento siano conformi alle norme in materia di protezione contro gli incendi o le inondazioni e il personale sia perfettamente preparato all'adozione di misure d'emergenza;
- b preservare i pezzi in collezione mediante sistemi di controllo e di sicurezza generalmente accettati; ciò per l'intera durata del prestito. Il prestatario deve in particolare assicurare, avvalendosi di guardie, barriere, basamenti, vetrine, apparecchi elettronici, ecc., la sicurezza dei pezzi in collezione e garantire che il pubblico o terzi non autorizzati non prendano possesso, non tocchino, non alterino e non danneggino i pezzi in collezione. La consumazione di cibi e bevande deve essere vietata nelle zone in cui ha luogo l'uso previsto.

2.9.3 Se devono essere adottate delle misure d'emergenza da una delle parti durante il periodo del prestito, questa ne informerà immediatamente l'altra parte. Se l'altra parte non può assolutamente essere consultata anticipatamente e se, le istruzioni del prestatore non possono essere impartite in tempo utile, tali misure d'emergenza devono innanzitutto avere lo scopo di garantire l'immediata sicurezza dei pezzi in collezione ed essere documentate. A meno che non sia assolutamente inevitabile fare il contrario per raggiungere l'obiettivo di garantire l'immediata sicurezza, o salvo accordo scritto del prestatore, per prima cosa tali misure non devono intaccare l'aspetto dei pezzi in collezione, la loro natura o sostanza a più lungo termine e, in secondo luogo, rispettare il più possibile gli altri impegni sottoscritti nel quadro delle condizioni del contratto in considerazione di un regolare svolgimento del prestito.

2.9.4 Non appena ragionevolmente possibile, il prestatario deve informare il prestatore di ogni perdita, danno o alterazione dei pezzi in collezione, nonché di ogni esposizione dei medesimi in un ambiente inusuale. Tali fatti devono essere recensiti in un rapporto sullo stato, corredato da una distinta dettagliata delle misure d'emergenza adottate o raccomandate e da fotografie, che è inviato al prestatore entro due giorni feriali. In tal caso, il prestatario copre i costi necessari dell'ispezione effettuata dal prestatore.

## 2.10 Accompagnatori e sorveglianza

2.10.1 Se il prestatore specifica che i pezzi in collezione devono essere scortati da accompagnatori, egli si riserva il diritto di designarli. Gli accompagnatori devono aver accesso a tutti i luoghi in cui si effettuano le operazioni poste sotto la loro sorveglianza e supervisione.

2.10.2 Il prestatario si fa carico di tutti gli esborsi connessi ai viaggi degli accompagnatori, comprese le indennità giornaliere, le spese di viaggio in seconda classe, di vitto e di alloggio in categoria media.

2.10.3 Il prestatore può, in qualsiasi momento e senza preavviso, verificare le precauzioni adottate riguardo all'attuazione dell'uso previsto, all'ambiente e alla sicurezza per la durata del prestito, sia che si tratti del trasporto, dell'immagazzinaggio o dell'uso previsto.

## **2.11 Garanzia di restituzione**

2.11.1 Su richiesta del prestatore, il prestatario deve ottenere dallo Stato ospitante dell'uso previsto una garanzia esplicita di restituzione dei pezzi in collezione; ciò anche se la legislazione dello Stato in esame prevede in modo generale una protezione del genere.

2.11.2 Tale garanzia deve assicurare, sul territorio assoggettato alla giurisdizione dello Stato ospitante dell'uso previsto, un'immunità completa nei confronti di eventuali rivendicazioni di terzi e di qualsiasi procedimento giudiziario.

2.11.3 La garanzia di restituzione deve essere rilasciata al prestatore dal prestatario prima della spedizione dei pezzi in collezione interessati, tenendo conto di un termine ragionevole necessario per esaminarla.

## **2.12 Fotografie e riproduzioni**

2.12.1 I pezzi in collezione non possono essere fotografati, registrati, diffusi e ripresi dalla televisione per scopi non contemplato dall'uso previsto e non possono essere copiati o riprodotti in qualsivoglia modo senza il preventivo accordo scritto del prestatore.

2.12.2 Se l'uso previsto consiste in un'esposizione, unicamente le riproduzioni fornite dal prestatore (segnatamente fotografie, diapositive, lucidi o immagini numeriche) possono, senza contropartita a favore del prestatore e salvo avviso contrario, essere pubblicate nel catalogo o nel materiale promozionale (ivi inclusi i manifesti e le cartoline postali) di tale esposizione; esse devono essere restituite al prestatore alla fine del prestito. Le riproduzioni autorizzate devono riportare, nelle modalità indicate dal prestatore, segnatamente il titolo e l'identità degli artisti, del proprietario del pezzo in collezione, del prestatore e del fotografo.

2.12.3 Spetta inoltre al prestatario verificare all'occorrenza la necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva del titolare dei diritti sulla proprietà intellettuale (segnatamente dei diritti d'autore) per le riproduzioni dei pezzi in collezione e, all'occorrenza, di intraprendere i passi necessari d'intesa con il prestatore.

2.12.4 Il prestatario non può trasferire a terzi alcun diritto derivante dai diritti sulla proprietà intellettuale senza il preventivo permesso scritto del prestatore e, all'occorrenza, del titolare di tali diritti.

2.12.5 Il prestatore può autorizzare la stampa a fotografare o filmare i pezzi in collezione nel quadro dell'uso previsto, per le esigenze dei resoconti d'attualità sull'uso previsto. Le riprese devono essere supervisionate in ogni momento dal prestatore affinché siano effettuate conformemente alle disposizioni della cifra 2.9 di cui sopra e della presente cifra 2.12.

2.12.6 Il prestatario deve fornire gratuitamente al prestatore due esemplari degli eventuali cataloghi dell'esposizione, di ogni pubblicazione e di ogni brochure o materiale promozionale, nonché di ogni e qualsiasi altra riproduzione dei pezzi in collezione.

### **3. DIRITTO DELLE PARTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CONTRATTO**

#### **3.1 Principi**

3.1.1 Se una delle parti non ha adempiuto, in tutto o in parte, uno degli obblighi che gli competono ex contratto, oppure se le sue informazioni ai sensi della precedente cifra 1.3 sono scorrette, incomplete o di natura tale da indurre in errore, essa contravviene al contratto ed è in torto. In caso di violazione, l'altra parte ha la facoltà di:

- a esercitare i diritti previsti alle cifre 3.2 e 3.3;
- b richiedere i risarcimenti dei danni previsti alla cifra 3.4.

3.1.2 Le parti non perdono il loro diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora esercitino il loro diritto di ricorrere a un altro mezzo.

3.1.3 La parte che invoca la violazione del contratto deve adottare misure ragionevoli, avuto riguardo delle circostanze, per limitare le perdite, ivi compreso il mancato guadagno, derivanti dalla violazione. Se essa omette di farlo, la parte in torto può richiedere una riduzione del risarcimento dei danni per un importo pari a quello della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

#### **3.2 Sospensione del trasferimento**

3.2.1 Se il prestatario è in torto, il prestatore che non ha ancora consegnato i pezzi in collezione al prestatario può sospendere il loro trasferimento finché gli obblighi non sono adempiuti.

3.2.2 Il prestatore ne informa per iscritto il prestatario.

#### **3.3 Risoluzione**

3.3.1 La parte che non è in torto può pronunciare la risoluzione del contratto con effetto immediato mediante avviso scritto all'altra parte:

- a se la mancata esecuzione ad opera dell'altra parte di uno degli obblighi a suo carico derivanti dal contratto, oppure il carattere scorretto, incompleto o tale da indurre in errore, delle informazioni da essa illustrate alla precedente cifra 1.3 configura una violazione essenziale; oppure
- b negli altri casi, entro un termine di quindici giorni feriali dall'invio dell'avviso scritto oppure, se l'altra parte dichiara che non provvederà all'esecuzione nel termine così impartito,
  - I se l'altra parte non adempie i propri obblighi o
  - II se essa non adotta a proprie spese misure adeguate affinché il prestito possa aver luogo in condizioni e a un prezzo per l'altra parte sensibilmente equivalente a quello che sarebbe derivato se le informazioni da essa illustrate alla precedente cifra 1.3 fossero state corrette, complete e non tali da indurre in errore.

3.3.2 In tale eventualità, la parte che non è in torto restituisce o riprende con effetto immediato i pezzi in collezione. I pezzi in collezione interessati devono essere consegnati dal prestatario al luogo designato dal prestatore.

3.3.3 Se la mancata esecuzione ad opera di una delle parti di un obbligo relativo a un prestito costituisce una violazione essenziale del contratto e ciò interessa unicamente determinati pezzi in collezione, l'altra parte può pronunciare la risoluzione del contratto:

- a per i pezzi in collezione interessati dalla mancata esecuzione;
- b per l'insieme dei prestiti, a condizione di farlo entro un termine ragionevole e se la mancata esecuzione in esame fornisce all'altra parte seri motivi per ritenere che vi sarà una violazione essenziale degli obblighi attuali e futuri;
- c per tutto o parte dei prestiti se, in considerazione della loro connessione, i prestiti non interessati dalla risoluzione non possono più essere impiegati agli scopi previsti.

### **3.4 Risarcimento dei danni**

3.4.1 I risarcimenti dei danni per una violazione contrattuale commessa da una parte sono pari al mancato guadagno dell'altra parte in seguito alla violazione e alla perdita subita, composta segnatamente dagli elementi seguenti:

- a in caso di perdita totale dei pezzi in collezione di cui risponde il prestatario, quest'ultimo deve pagare al prestatore il loro valore di stima stabilito secondo la precedente cifra 2.2. Se tale valore di stima non è stato stabilito secondo la precedente cifra 2.2, esso è stimato dagli esperti a spese delle parti;
- b in caso di danni parziali ai pezzi in collezione di cui risponde il prestatario, quest'ultimo deve pagare al prestatore le spese di restauro e il deprezzamento dei pezzi in collezione stimato dagli esperti a spese del prestatario;
- c un'indennità ragionevole per le sue spese e per le spese legali.

3.4.2 Questi risarcimenti dei danni non possono essere superiori alla perdita subita e al mancato guadagno che la parte in torto avrebbe previsto o dovuto prevedere al momento della stipulazione del contratto, considerando i fatti di cui essa aveva conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza quali possibili conseguenze della violazione contrattuale.

### **3.5 Diritto di ritenzione e diritti analoghi**

3.5.1 Nonostante i diritti conferiti al prestatario alla cifra 3.2, le parti non dispongono, e all'occorrenza rinunciano e fanno rinunciare per il tramite dei loro rappresentanti e ausiliari, a qualsivoglia diritto, contrattuale o legale, di ritenzione, di pegno o di ogni altro diritto preferenziale sui pezzi in collezione a garanzia del pagamento o dell'esecuzione delle pretese derivanti dal presente contratto.

## **4. DISPOSIZIONI FINALI**

### **4.1 Notifica**

4.1.1 Gli avvisi o le notifiche delle parti all'attenzione dell'altra parte sono inoltrati facendo ricorso ai mezzi di comunicazione e agli indirizzi definiti nell'allegato. Se l'allegato non li definisce, fanno stato quelli indicati in calce al presente documento.



## **4.2 Immunità**

4.2.1 Nonostante gli effetti di un'eventuale garanzia di restituzione fornita ai sensi della precedente cifra 2.11, se una delle parti dispone legalmente della facoltà di prevalersi di un'immunità giurisdizionale o relativa all'esecuzione forzata, applicabile alla sua persona o ai suoi averi nel quadro dell'esecuzione dei suoi obblighi derivanti dal presente contratto, ella vi rinuncia nell'intera misura consentita dalla legislazione applicabile.

## **4.3 Nullità o impossibilità**

4.3.1 Se si rivela che una disposizione del presente contratto è o diventa inapplicabile o infrange una disposizione legale imperativa, ciò non pregiudica la validità del contratto. La lacuna del presente contratto, conseguente a tale disposizione inapplicabile o illegale, è colmata in modo tale da corrispondere nel miglior modo possibile al senso e allo scopo della disposizione inapplicabile o illegale, tenendo conto dei principi esposti alla precedente cifra 1.2.6.

## **4.4 Diritto applicabile al contratto e tribunali competenti**

4.4.1 **Il presente contratto è retto dal diritto svizzero.**

4.4.2 I fori competenti di ogni genere di procedura concernenti il contratto sono al luogo della sede o del domicilio di ciascuna delle parti, così come definito alla prima pagina del presente contratto quadro. Se una sola delle parti non è domiciliata in Svizzera, il foro esclusivo per ogni genere di procedura, nonché il foro esecutivo, sono al luogo della sede in Svizzera dell'altra parte.

Per la parte A:

Luogo, data

Identità (ragione sociale della parte A oppure cognome e nome della parte A)

Firma(e) autorizzata(e)

Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)

Per la parte B:

Luogo, data

Identità (ragione sociale della parte B oppure cognome e nome della parte B)

Firma(e) autorizzata(e)

Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)

## **Allegato al** **Contratto quadro di prestito**

Può apportare qualsiasi modifica al  
contratto quadro nel questo allegato.



## **Allegato** al Contratto quadro di prestito

del

.....  
Data

tra

.....  
Identità (ragione sociale della parte A oppure cognome e nome della parte A)

.....  
Via e n. della sede o del domicilio

.....  
Codice d'avviamento postale, località della sede o del domicilio

.....  
Paese

(di seguito: la "parte A")

e

.....  
Identità (ragione sociale della parte B oppure cognome e nome della parte B)

.....  
Via e n. della sede o del domicilio

.....  
Codice d'avviamento postale, località della sede o del domicilio

.....  
Paese

(di seguito: la "parte B")



A.5 Conformemente alla cifra 1.4, l'uso previsto consiste nella presentazione pubblica dei pezzi in collezione nell'ambito di un'esposizione, a meno che un'altra utilizzazione venga specificata di seguito o nelle schede di prestito:

---

**B Assicurazione, garanzia**

B.1 Secondo la cifra 2.5 del contratto quadro e a meno che le clausole seguenti siano completate diversamente, il valore di stima dei pezzi in collezione è coperto al 100% dal prestatario mediante un'assicurazione.

B.2 Per la parte A:

Se la parte A ha la qualità di prestatario, il valore di stima dei pezzi in collezione oggetto dei prestiti è coperta nelle percentuali seguenti:

..... % da un'assicurazione;

..... % dalla garanzia dell'autorità di tutela; indicarne l'identità:

---

B.3 Per la parte B:

Se la parte B ha la qualità di prestatario, il valore di stima dei pezzi in collezione oggetto dei prestiti è coperta nelle percentuali seguenti:

..... % da un'assicurazione;

..... % dalla garanzia dell'autorità di tutela; indicarne l'identità:

---

**C Indirizzi**

C.1 Ciascuna delle parti può modificare gli indirizzi che seguono mediante avviso scritto all'attenzione dell'altra parte. Se il campo riferito all'indirizzo per la corrispondenza non è compilato, fanno stato gli indirizzi riportati in epigrafe al presente allegato. Se i campi riferiti agli altri mezzi di comunicazione non sono compilati, detti mezzi non sono applicabili.

C.2 Per la parte A:

**Notifica secondo la cifra 4.1 del contratto quadro**

Indirizzo

Fax

E-Mail

**Persona di contatto**

Persona di contatto

Funzione

N. telefono

E-Mail



C.3 Per la parte B:

**Notifica secondo la cifra 4.1 del contratto quadro**

.....  
Indirizzo

.....  
Fax

.....  
E-Mail

**Persona di contatto**

.....  
Persona di contatto

.....  
Funzione

.....  
N. telefono

.....  
E-Mail

**D Fotografie e riproduzioni**

D.1 Le riproduzioni fornite dal prestatore (segnatamente: fotografie, diapositive, lucidi o immagini numeriche) possono essere utilizzate dal prestatario senza contropartita, in conformità a quanto segue, fatti salvi i diritti di terzi ai sensi della cifra 2.12.3 del contratto quadro. Nelle caselle relative a ciò che fa al caso è apposta una crocetta e, in caso di scelte contraddittorie o in assenza di scelta, si applica l'opzione per default:

	<b>Autorizzato</b>	<b>Non autorizzato</b>	<b>Opzione per default</b>
Catalogo dell'esposizione			autorizzato
Altri cataloghi/altre pubblicazioni			non autorizzato
Riprese di immagini da parte della stampa			non autorizzato
Biglietti/cartoline postali			autorizzato
Manifesto dell'esposizione			autorizzato
DVD video			non autorizzato
Riprese (film, televisione)			non autorizzato
Altre registrazioni e trattamenti delle immagini			non autorizzato
Articoli promozionali (per es. t-shirt, calendari, souvenir, ecc.)			non autorizzato
Altri:			
.....			non autorizzato
.....			non autorizzato
.....			non autorizzato
.....			non autorizzato
.....			non autorizzato

**E Disposizioni particolari**

---

Per la parte A:

.....  
Luogo, data

.....  
Identità (ragione sociale della parte A oppure cognome e nome della parte A)

.....  
Firma(e) autorizzata(e)

.....  
Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)

Per la parte B:

.....  
Luogo, data


.....  
Identità (ragione sociale della parte B oppure cognome e nome della parte B)

.....  
Firma(e) autorizzata(e)

.....  
Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)

## Scheda di prestito

La scheda di prestito può essere redatta liberamente e può derogare a tutto quanto precede. Può utilizzare o adattare la sua scheda di prestito abituale.



# Scheda di prestito

per il prestito temporaneo di pezzi in collezione

## Prestatore

1

Identità del prestatore (ragione sociale oppure cognome e nome)

2

Nome del responsabile (cognome, nome/funzione)

3

Indirizzo (sede oppure domicilio, per il trasporto vedere punto 34)

4 Contatti  come indicato nell'allegato al contratto quadro, o

Telefono & Fax

E-Mail

## Prestatario

5

Identità del prestatario (ragione sociale oppure cognome e nome)

6

Nome del responsabile (cognome, nome/funzione)

7

Indirizzo (sede oppure domicilio, per il trasporto vedere punto 34)

8 Contatti  come indicato nell'allegato al contratto quadro, o

Telefono & Fax

E-Mail

**Utilizzo previsto**

9 Presentazione al pubblico nell'ambito di un'esposizione

Altro, specificare:

.....

10

Designazione, luogo dell'esposizione

.....

11

Curatore/responsabile

.....

12

Durata dell'esposizione/utilizzo dal | al

.....

13

Ulteriori sedi di esposizione di responsabilità del prestatario (identità dell'istituzione, durata)

.....

14

Durata del prestito dal | al

.....

**Designazione del pezzo in collezione prestato**

- 15  come da elenco allegato  
 come indicato di seguito:

16

Designazione

17

Descrizione/provenienza

18

Autore/esecutore/marchio

19

Titolo

20

Anno/datazione

21

Materiale/tecnica

22

Dimensioni

23

Numero di pezzi (in caso di lotto)

24

N. di inventario

25

Caratteristiche tecniche

26

Condizioni dell'ambiente

Temperatura: .....°C

Umidità: .....%

27

Valore assicurativo (Valuta e importo)

Illuminazione: .....

..... : .....



**Assicurazione/garanzia**

28 come da contratto quadro sottoscritto  
come da certificato d'assicurazione/allegata  
come indicato di seguito:

29

.....  
Compagnia d'assicurazioni/autorità tutoria, contatti

30

.....  
Copertura del valore di valutazione/sostituzione/spese di restauro

31

.....  
Durata dell'assicurazione /garanzia dal 1 al

32 In caso di trasferimento al di fuori del paese del prestatore, il prestatario fornisce una garanzia scritta di restituzione resa dal paese di destinazione:

no  sì, da consegnare entro il: .....

**Rapporto sulle condizioni**

33 in allegato  
sarà fornito successivamente dal Prestatore  
come da descrizione qui sotto:

.....

Stato dei pezzi e loro accessori, con indicazioni inerenti eventuali imperfezioni, lacune, usure, strappi, depositi di sporco (macchie, incrostazioni), restauri precedenti, nonché la loro localizzazione

**Trasporto**

34 Consegna al trasportatore/speditore:

Trasportatore/speditore

Luogo & Data

Restituzione da parte del trasportatore/speditore:

Trasportatore/speditore

Luogo & Data

35

Indicazioni (imballaggio, ecc.)

**Fotografie/riproduzioni messe a disposizione**

- 36  Ektachrome/diapositiva allegata  
 Ektachrome/diapositiva disponibile  
 materiale fotografico digitale allegato (min. 300 dpi)  
 materiale fotografico digitale disponibile (min. 300 dpi)

*Se non è contrassegnata nessuna casella, il Prestatore non mette a disposizione alcun materiale fotografico*

37 Limitazioni d'uso

come indicato nell'allegato al contratto quadro  
 come indicato di seguito:

**È consentito** (a meno che non sia contrassegnata una delle caselle «non consentito»)

- Catalogo  Non consentito  
 Poster dell'esposizione  Non consentito  
 Poster/cartoline  Non consentito

Altro

**È espressamente vietato** (a meno che non sia contrassegnata una delle caselle «consentito»)

- Ulteriori pubblicazioni  consentito    Anteprima dell'esposizione per la stampa  consentito  
 Video/DVD  consentito    Merchandising  consentito

Altro

### **Allegati**

38 Allegati che formano parte integrante della scheda di prestito:

- Designazione del pezzo in collezione prestato (punto 15)
- Certificato, garanzia d'assicurazione (punto 28)
- Assicurazione di restituzione (punto 32)
- Rapporto sulle condizioni (punto 33)
- Fotografie / riproduzioni (punto 36)
- Altro:

---

Descrizione

### **Ulteriori condizioni**

39

---

Descrizione

Questa scheda fa parte del **Contratto quadro di prestito temporaneo di pezzi in collezione** dell'AMS eventualmente concluso tra il prestatore e il prestatario o alle disposizioni del quale, da loro conosciute e accettate, essi fanno esplicito riferimento a complemento della presente scheda di prestito laddove tale contratto quadro non sia ancora stato sottoscritto dalle due parti. Inoltre, in relazione al presente prestito trovano applicazione le direttive e norme dell'ICOM in vigore per i musei, con particolare riferimento al Codice di deontologia dell'ICOM, alle direttive dell'ICOM in materia di redazione di un contratto di prestito, documentazione (CIDOC), strumenti musicali (CIMCIM), costume, conservazione (ICOM-CC), abitazioni storiche-musei (DEMHIST), formazione del personale (ICTOP), «Museum Security» (ICMS), come pure le disposizioni che saranno introdotte in futuro a titolo di emendamento, integrazione o sostituzione.

Per il prestatore:

.....  
Luogo, data

.....  
Identità (ragione sociale del prestatore oppure cognome e nome del prestatore)

.....  
Firma(e) autorizzata(e)

.....  
Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)

Per il prestatario:

.....  
Luogo, data

.....  
Identità (ragione sociale del prestatario oppure cognome e nome del prestatario)

.....  
Firma(e) autorizzata(e)

.....  
Cognome(i) e nome(i) del(dei) firmatario(i)



**Associazione dei musei svizzeri AMS**

c/o Museo nazionale Zurigo  
Casella postale, CH-8021 Zurigo  
Tel +41 44 218 65 88  
Fax +41 44 218 65 89  
info@museums.ch  
www.museums.ch

